

Direzione Tecnica  
R. Direzione

Ferrovie dello Stato  
31/05/2007

RFI-DTC\  
A0010\PI\2007\0001419

**MINISTERO DEI TRASPORTI**  
**Dipartimento per i Trasporti Terrestri**  
Direzione Generale del Trasporto ferroviario  
Via Caracci, 36  
**00157 - Roma**

**IMPRESE FERROVIARIE**  
(secondo indirizzo)  
**Loro Sedi**

**ISPETTORATO LOGISTICO**  
**DELL'ESERCITO**  
Rep. Coordinamento e Supporti Generali  
Uff. Movimenti e Trasporti  
V.le Castro Pretorio, 123  
**00185 Roma**

**RETE FERROVIARIA ITALIANA**  
Sig. Amministratore Delegato  
**Sede**

**RETE FERROVIARIA ITALIANA**  
(secondo indirizzo)  
**Loro Sedi**

**Oggetto:** Prescrizione concernente modifiche alle "Norme per la verifica tecnica dei veicoli". Armonizzazione alla normativa Europea.

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n° 188, impone, fra gli altri obblighi, alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone – nonché a qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni del gestore dell'infrastruttura.

In conformità a quanto sopra, allo scopo di armonizzare la normativa nazionale sull'assicurazione dei trasporti intermodali a quella della UIC, ed in attesa di apportare le opportune modifiche al testo normativo in oggetto, il punto 12.5 dell'art. 11 della Disposizione di RFI n. 63/2006 è così modificato:

## **12.5 TRAFFICO INTERMODALE E COMBINATO**

12.5.1 Per i trasporti intermodali e del traffico combinato ai fini delle modalità di carico, del trasporto, nonché dell'assicurazione sui carri si deve fare riferimento alle "Direttive per il carico" (Tomo 1 e Tomo 2), all'istruzione tecnica "Traffico di contenitori e unità di trasporto stradale per ferrovia" ed alla PGOS.

12.5.2 I contenitori e le casse mobili con massa (tara + eventuale carico) inferiore a 1200 kg/3m di lunghezza, al fine di prevenire ribaltamenti e/o cadute a causa dell'azione del vento,



sono considerate vuote e pertanto devono essere assicurate nel rispetto di quanto riportato nella Tabella 12.2.



Tabella 12.2 – Assicurazione dei contenitori e delle casse mobili (unità) considerate vuote.

Tratta di linea	Carri con caviglie	Carri senza caviglie
Tratta di linea soggetta a normale vento.	<i>Per mezzo delle caviglie inserite nei 4 pezzi d'angolo inferiori.</i>	a) Unità con peso $\leq 800$ kg/3m di lunghezza: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>tutti gli stanti alzati e 4 legature dirette ai pezzi d'angolo inferiori, o</i></li><li>▪ <i>tutti gli stanti alzati e 2 legature indirette.</i></li></ul> b) Unità con peso $> 800$ kg/3m e $\leq 1200$ kg/3m di lunghezza: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>tutti gli stanti alzati, o</i></li><li>▪ <i>4 legature dirette ai pezzi d'angolo inferiori, o</i></li><li>▪ <i>2 legature indirette.</i></li></ul>
Tratta di linea soggetta a forte vento quando la velocità del vento $\geq 90$ Km/h (Vedi punto 12.5.3)	<i>Per mezzo delle caviglie inserite nei 4 pezzi d'angolo inferiori ed applicazione dei dispositivi speciali di arresto (Vedi punto 12.5.4). In alternativa ai dispositivi speciali di arresto devono essere applicate 4 legature dirette ai pezzi d'angolo inferiori o 2 legature indirette.</i>	Unità con peso $\leq 1200$ kg/3m di lunghezza: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>tutti gli stanti alzati e 4 legature dirette ai pezzi d'angolo, o</i></li><li>▪ <i>tutti gli stanti alzati e 2 legature indirette.</i></li></ul>

Le legature devono avere resistenza alla rottura  $\geq 1400$  daN

12.5.3 I tratti di linea soggetti a forte vento sono riportati nelle “Direttive per il carico” (Tomo 2, Norma di carico 9.1, Lista 1) e nel Fascicolo Linea a cura delle Direzioni Compartimentali Movimento.

12.5.4 I dispositivi speciali (Fig. 1) devono essere in acciaio 60 Si 7 UNI 3545, temprato, devono essere applicati ai quattro pezzi d'angolo inferiori dei contenitori e delle casse mobili e devono essere inseriti fino alla battuta nella loro parte interna attraverso il foro delle caviglie dei carri (Fig. 2).



Il presente provvedimento costituisce prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4-10-11-36 del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

Il presente provvedimento entra in vigore alle ore 00.01 del 1 giugno 2007.

Giorgio Di Marco